

Prot. n. L133/RNS  
Bologna, 22 ottobre 2020

**Oggetto:**

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020: ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Sommario**

*A distanza di pochissimi giorni dall'emanazione del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri firma un nuovo Decreto con l'obiettivo di "stringere" ulteriormente sul contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 a livello nazionale.*

Nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" (**in allegato**).

Le disposizioni contenute nel DPCM in commento si applicano a partire dal **19 ottobre 2020** e saranno efficaci sino al **13 novembre 2020** (art. 2) ed intervengono, modificandolo, sul DPCM 13 ottobre 2020<sup>(1)</sup>.

**Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**

Con tale articolo è stato inserito il comma **2bis** all'art. 1 del DPCM 13 ottobre 2020, il quale prevede che possa essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o delle piazze nei centri urbani, in cui si possano creare situazioni di assembramento, eccezion fatta per le vie di accesso e di deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private.

E' stata, inoltre, modificata la **lettera e)** del comma 6 dell'art. 1 del predetto DPCM che restringe ulteriormente la possibilità di svolgimento delle competizioni sportive. In particolare, viene stabilito che possano essere svolti SOLO gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI (Comitato olimpico nazionale italiano), dal CIP (Comitato italiano paralimpico) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate.

In tali circostanze è, comunque, consentita la presenza del pubblico fino ad un massimo del 15% della capienza totale e comunque (come già previsto anche dal DPCM 13 ottobre 2020) non oltre il numero massimo di 1000 spettatori, per le manifestazioni sportive all'aperto e 200 spettatori per quelle che si svolgono in luoghi chiusi, con obbligo – in ogni caso - di rilevare la temperatura e di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie.

E' stata riscritta anche la **lettera g)** del medesimo comma 6, in merito ai c.d. "sport di contatto"<sup>(2)</sup>. Viene stabilita la possibilità del loro svolgimento, ma nel rispetto dei limiti di cui alla precedente lett. e). inoltre, l'attività sportiva dilettantistica avente oggetto gli sport di contatto è consentita solo in forma individuale.

<sup>(1)</sup> Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L130 – del 16 ottobre 2020.

<sup>(2)</sup> Per l'individuazione dei quali si veda il Decreto 13 ottobre 2020, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello sport, pubblicato nella GU n. 253 del 13 ottobre 2020.



Sono in ogni caso sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico amatoriale.

Ai sensi della nuova **lettera n)** del medesimo comma 6, dal 19 ottobre 2020, **sono vietate** le sagre e le fiere di comunità e sono consentite SOLO le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale ed internazionale, previa adozione, comunque, dei protocolli validati dal Comitato Tecnico Scientifico del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Con il DPCM in commento è stata inerita la nuova **lettera n-bis** al comma 6 dell'art.1, in virtù della quale sono **sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali**, salvo quelle che si svolgono con modalità a distanza.

E' stata, altresì, modificata la **lettera r)**, in materia, tra le altre, di attività didattiche. Viene in merito stabilito che:

- l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza;
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, incrementando l'utilizzo della didattica digitale integrata, che risulta sicuramente complementare alla didattica in presenza, previa comunicazione al Ministero dell'Istruzione da parte delle preposte autorità regionali, locali o sanitarie in ordine all'esistenza di situazioni critiche e di particolari rischi riconducibili a determinati ambiti territoriali. In tale contesto gli orari di ingresso e di uscita degli alunni possono essere modulati anche utilizzando turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso avvenga non prima delle ore 9.00.

Anche la successiva **lettera ee)** è stata modificata prevedendo, dal 19 ottobre u.s., la possibilità di svolgere **attività di ristorazione dalle ore 5.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo** e con un massimo di sei persone per tavolo **e sino alle ore 18, in mancanza di consumo al tavolo**.

E' tutt'ora consentita la **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e la ristorazione da asporto, fino alle ore 24, con divieto, tuttavia, di consumazione sul posto o nelle immediate vicinanze.

Le descritte attività sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome ne abbiano accertato preventivamente la compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nei diversi territori.

Continuano a poter essere svolte le attività delle **mense e del catering** continuativo su base contrattuale a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Gli esercenti di dette attività sono tenuti ad esporre all'ingresso dei locali apposito cartello indicante in numero massimo delle persone che possono contemporaneamente essere ammesse nei locali stessi.

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

*a cura*  
*Ufficio Legislazione del lavoro*

**Allegato:**  
**D.P.C.M. 18 ottobre 2020**